|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |
|  | **N.** | **36/ARS** | **DEL** | **02/05/2017** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: rinnovo schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM per tirocinio curriculare.** |
|  |
|  |
| **IL DIRETTORE** **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |

**- . - . -**

**(omissis)**

- D E C R E T A -

* di rinnovare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM, per accogliere presso le propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);
* che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

 **Il Direttore**

 **Dell’Agenzia Regionale Sanitaria**

 ***(Prof. Francesco Di Stanislao)***

- ALLEGATI -

* Schema di convenzione per tirocinio di formazione e di orientamento curriculare.

 ALLEGATO A

**CONVENZIONE di TIROCINIO**

di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

**TRA**

- l’**Università degli Studi di Camerino - UNICAM**, con sede a **Camerino**, **Piazza Cavour, 19/F**, **cod.** **fisc. 81001910439**, d’ora in poi denominata “soggetto promotore” rappresentata dalla Dott.ssa **ELISABETTA TORREGIANI**, **Delegato del Rettore per “Rapporti con le imprese: Stage e Placement, IILO, Comitato dei Sostenitori**”nata **San Severino Marche (MC)** in data **12-08-1965**;

**E**

**-** l’**Agenzia Regionale Sanitaria – ARS,** con sede a **Ancona, Via Gentile da Fabriano, 5**, Prov. Ancona, CAP 60125, codice fiscale/P.I. 01486510421, tel. 071/8064121, email **agenzia.sanitaria@regione.marche.it****,** denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal **Prof. FRANCESCO DI STANISLAO, Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria – ARS Marche**,nato a **Tortoreto (TE)** in data **06-12-1952.**

PREMESSO

* che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi l’Università, come previsto all’art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell’Università degli Studi di Camerino.
2. L’Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con l’Agenzia Regionale Sanitaria il relativo progetto formativo.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

• il nominativo del tirocinante;

• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in azienda;

• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante, in base a quando stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è “soggetto obbligato” alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell’attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

ART. 5

1. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo l’Agenzia Regionale Sanitaria si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART. 6

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

ART. 7

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

ART. 8

I risultati dell’attività del tirocinante durante il periodo del tirocinio rimangono di proprietà dell’Agenzia Regionale Sanitaria, fermo restando la paternità dell’opera e il diritto di pubblicazione.

ART. 9

Al termine dell’attività, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un’attestazione di avvenuto tirocinio.

ART. 10

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l’Agenzia Regionale Sanitaria alcun onere finanziario.

2. La presente convenzione, soggetta all’imposta di bollo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 del DPR 642 del 26/10/72, viene redatta in duplice originale e sarà registrata solo in caso d’uso.

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il Delegato del Rettore per “Rapporti con le imprese: Il Direttore
Stage e Placement, IILO, Comitato dei Sostenitori” Prof. Francesco Di Stanislao

Dott.ssa ELISABETTA TORREGIANI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate”**